



## RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE DEL 18/09/2017

### DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 153 -

**OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Roma ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017.**

### LA GIUNTA

Preso atto che la Camera di Commercio di Roma (di seguito “la Camera”) è un Ente pubblico non economico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali;

Atteso che, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, la Camera si è utilmente avvalsa del modello societario al fine di supportare e promuovere gli interessi generali delle imprese, operando costantemente nella direzione della razionalizzazione e dell'ottimizzazione delle risorse disponibili nonché del mantenimento di elevati livelli di efficacia ed efficienza del proprio intervento strategico;

Tenuto presente che, nonostante l'adesione assicurata dalla Camera a diverse realtà partecipative abbia generato utili ricadute a beneficio del sistema imprenditoriale locale, recenti interventi normativi hanno imposto vincoli sempre più stringenti, in capo alle pubbliche amministrazioni, circa la possibilità di costituire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in organismi societari laddove quest'ultimi non risultino indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Rilevato come, nel corso degli ultimi anni, infatti, il Legislatore abbia posto in essere numerosi provvedimenti volti alla valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,

comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - ivi comprese le Camere di Commercio - al fine di assicurare un incremento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'intervento pubblico e di generare tangibili risparmi a carico della fiscalità generale;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”* di seguito “T.U.S.P.”), emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015, n. 124 (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*), che ha dettato nuove disposizioni in materia di costituzione, acquisto, mantenimento e gestione di società da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di evitare forme di abuso dello strumento societario nonché di assicurare un'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, la tutela e la promozione della concorrenza e del mercato, nonché la razionalizzazione ed il contenimento della spesa;

Preso atto che il T.U.S.P. è stato, tra l'altro, recentemente modificato ed integrato ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (*“Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175”*), la cui approvazione, da parte del Governo, si è resa necessaria al fine di acquisire l'intesa sulla sua formulazione definitiva con la Conferenza Unificata Stato-Regioni come richiesto dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 251 del 4 novembre 2016;

Rilevato che il T.U.S.P. prevede, all'art. 24, comma 1, che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, siano alienate o siano oggetto delle misure di cui allo stesso articolo 20, commi 1 e 2 (razionalizzazione, fusione, soppressione, anche mediante messa in liquidazione, o cessione);

Ravvisato che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 24, comma 1, la Camera è tenuta, entro il termine del 30 settembre 2017, ad effettuare, con provvedimento motivato, una Revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. (23 settembre 2016) individuando quelle, tra di esse, che devono essere alienate;

Vista la Deliberazione n. 48 del 20 marzo 2017 con cui la Giunta, nelle more dell'emanazione del richiamato Decreto correttivo al T.U.S.P., ha provveduto tempestivamente, in linea con il termine inizialmente prefissato per il 23 marzo 2017, alla Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera;

Tenuto conto che il Decreto correttivo ha proceduto sia alla modifica del termine entro cui procedere all'adempimento in oggetto, posticipandolo dal 23 marzo 2017 al 30 settembre 2017, sia alla rimodulazione dei criteri e dei requisiti sulla base dei quali operare la Revisione straordinaria;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'adozione di un nuovo provvedimento di ricognizione che tenga conto delle nuove disposizioni legislative introdotte dal Decreto correttivo;

Evidenziato che la presente Revisione straordinaria, rispetto alla ricognizione operata dalla Giunta nel marzo u.s., viene effettuata secondo le modalità previste dalle Linee di indirizzo appositamente formulate dalla Corte dei Conti-Sezione Autonomie (Deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017) al fine di assicurare il corretto ed uniforme adempimento dell'obbligo in oggetto da parte di tutte le pubbliche amministrazioni;

Rammentato che la Revisione straordinaria, come precisato all'art. 24, comma 2, costituisce un aggiornamento *una tantum* delle valutazioni formulate a suo tempo dalla Camera nel Piano operativo di razionalizzazione adottato in passato con Deliberazione di Giunta n. 54 del 23 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015);

Considerato che la Giunta è tenuta ad effettuare una nuova valutazione circa il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie attualmente detenute dall'Ente alla luce dei nuovi criteri e parametri introdotti dal T.U.S.P., certamente più rigidi e stringenti rispetto a quelli richiesti dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015;

Visto l'art. 4, comma 1, del T.U.S.P. ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni – ivi comprese dunque le Camere di Commercio - non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Tenuto conto che, nei limiti sopra richiamati, l'art. 4 prevede, al successivo comma 2, che le pubbliche amministrazioni possano mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (lett. a);

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (lett. b);
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 (lett. c);
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento (lett. d);
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 (lett. e);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, commi 3, 6, 7 e 8, il T.U.S.P. considera ammissibile la partecipazione di pubbliche amministrazioni in società con le seguenti caratteristiche:

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3);
- costituite in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e dell'art. 61 del Regolamento CE n. 508/2014 (Gruppi d'Azione Locale, in breve G.A.L.) (art. 4, comma 6);
- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);
- aventi caratteristiche di *spin off* o *start up* universitari previsti dall'articolo 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli Enti di ricerca, fatta salva la possibilità, per le Università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, comma 8);

Verificato, fermo restando quanto sopra, che la Revisione straordinaria deve, altresì, tenere conto delle seguenti ulteriori disposizioni dettate dal T.U.S.P. in materia di partecipazioni ammissibili:

- le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2; salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli Enti costituenti o partecipanti o affidanti (art. 4, comma 4);
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. I Presidenti di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano (art. 4, comma 9);
- l'articolo 4 del T.U.S.P. non si applica alle società elencate nell'allegato "A" (al cui interno è espressamente ricompresa Lazio Innova S.p.A.) nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea (art. 26, comma 2);

Considerato, altresì, che la valutazione circa il mantenimento o la dismissione delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera debba essere necessariamente effettuata alla luce delle competenze e delle funzioni assegnate al sistema camerale dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (*Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*) come recentemente modificata ad opera del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 (*Riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura*);

Tenuto conto che è lo stesso art. 2, comma 4, della richiamata Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. a disporre che le Camere di Commercio, per il raggiungimento dei propri scopi, possano promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad

organismi anche associativi, ad Enti, a Consorzi e, nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico;

Verificato, per quanto rileva in questa sede, che l'attuale formulazione dell'art. 2, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. assegna alle Camere di Commercio, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, lo svolgimento, tra le altre, delle seguenti funzioni istituzionali:

- pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri Registri ed Albi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge (lett. a);
- formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale (lett. b);
- tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge (lett. c);
- sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero (lett. d);
- valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti, ad eccezione delle attività promozionali direttamente svolte all'estero (lett. d-bis);

- competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali (lett. *d-ter*);
- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (alternanza scuola-lavoro) (lett. *e*);

Rilevato, pur tuttavia, che al fine di poter considerare una partecipazione ammissibile ai sensi del T.U.S.P. non è sufficiente che la stessa sia riconducibile alle funzioni istituzionalmente presidiate dalla Camera, come richiesto dall'art. 4, comma 1, né che il proprio ambito di attività sia ricompreso entro i limiti sopra descritti;

Visto l'art. 24, comma 1, del T.U.S.P. ai sensi del quale la Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni deve necessariamente soddisfare ulteriori criteri e requisiti, primi fra tutti quelli richiamati all'art. 5, comma 1, e all'art. 20, comma 2, del medesimo Testo Unico;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del T.U.S.P. che prevede che il mantenimento della partecipazione debba essere giustificato anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, in considerazione della possibilità di gestione diretta o esternalizzata del servizio, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Verificato che anche l'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. introduce ulteriori parametri che, qualora non soddisfatti, incidono direttamente sulla decisione di riassetto (in termini di razionalizzazione, fusione, soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione) della società interessata, disponendo l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di procedere ad interventi di razionalizzazione laddove le stesse rilevino:

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 (lett. *a*);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (lett. *b*);
- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate da Enti pubblici strumentali (lett. *c*);
- partecipazioni in società che, ai sensi di quanto disposto in via transitoria dall'art. 26, comma 12-*quinquies*, del T.U.S.P., abbiano conseguito nel triennio precedente all'entrata in vigore del Decreto un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (lett. *d*);

- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ad eccezione delle società di cui all'articolo 4, comma 7 (quelle aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici) per le quali l'art. 26, comma 12-*quater*, del T.U.S.P. prevede, solo ai fini della prima applicazione del criterio in oggetto, che debbano considerarsi i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto (lett. e);
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento (lett. f);
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 (lett. g);

Segnalato, con riferimento all'art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P. che la Corte dei Conti - Sezione di Controllo per l'Emilia Romagna, con Deliberazione n. 54 del 28 marzo 2017, ha chiarito che, ai fini della Revisione straordinaria, il termine "fatturato" deve essere inteso quale grandezza risultante dai dati di cui all'art. 2425, comma 1, lett. a), nn. 1 e 5, del codice civile - ovvero l'ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati degli altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche o variazioni - così da poter determinare con precisione il risultato della gestione caratteristica dell'impresa;

Preso favorevolmente atto della proposta di Revisione straordinaria elaborata dal competente Ufficio della Camera sulla base delle indicazioni e dei criteri che precedono, ivi comprese le modifiche recentemente apportate al T.U.S.P. ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, ed allegata al presente verbale sotto la lettera "D" per formarne parte integrante;

Preso atto che la Revisione straordinaria, formulata sulla base delle richiamate Linee di indirizzo elaborate dalla Corte dei Conti-Sezione Autonomie con Deliberazione n. 19 del 19 luglio 2017, si compone, tra gli altri, dei seguenti elementi:

- gli interventi strategici assunti nel Piano operativo di razionalizzazione adottato dalla Camera con Deliberazione di Giunta n. 54 del 23 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015), con l'indicazione dei relativi esiti;
- le ulteriori decisioni assunte dalla Camera al fine di ottimizzare il proprio portafoglio societario nel triennio 2014-2016;

- il riepilogo della situazione relativa alle partecipazioni societarie detenute dalla Camera alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del T.U.S.P.;
- i criteri, i parametri ed i requisiti previsti dal T.U.S.P. o dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che la Giunta deve necessariamente prendere in considerazione al fine di motivare l'indirizzo strategico che intenderà adottare per ogni singola partecipazione, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione dei possibili interventi.

Rammentato che, al fine di poter essere considerata ammissibile, la partecipazione societaria deve soddisfare i requisiti previsti dagli artt. 4, 5 e 20 del T.U.S.P. e deve essere necessariamente riconducibile alle funzioni istituzionali demandate alla Camera dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata ad opera del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, elementi la cui mancanza, tuttavia, non determina automaticamente l'obbligo di procedere alla dismissione della partecipazione interessata, ben potendo la stessa essere destinataria di uno specifico intervento di riassetto;

Evidenziato come la scelta tra il mantenimento e la dismissione di ogni singola partecipazione societaria dovrà essere il più possibile sostenuta da una strategia condivisa da ricercarsi, a seconda dell'articolazione e dell'ampiezza della compagine sociale, tra il maggior numero di soggetti, siano essi pubblici o privati, che partecipano a quella data società (*in primis* altre Camere di Commercio, Unioni Regionali, Regione Lazio, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale);

Tenuto conto che nell'ipotesi di dismissione di una partecipazione societaria mediante alienazione il T.U.S.P. dispone che:

- l'alienazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ovvero all'esito di una procedura ad evidenza pubblica; in casi eccezionali l'alienazione potrebbe essere effettuata, con Deliberazione motivata che dia atto della convenienza economica dell'operazione rispetto alla congruità del prezzo di vendita, mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla Legge o dallo Statuto (art. 10, comma 2);
- l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire entro un anno dall'adozione, da parte della Giunta, della Deliberazione con cui viene disposta la Revisione straordinaria; in caso di mancata alienazione entro tale termine la

partecipazione dovrà essere liquidata in denaro dalla società in base ai criteri stabiliti in materia di recesso dagli artt. 2437-*ter*, comma 2, e 2437-*quater* c.c. (art. 24, commi 4 e 5);

- per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica il regime fiscale di favore previsto all'art. 1, comma 614, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 8) per le operazioni di scioglimento e alienazione (art. 24, comma 8);

Verificato, a tal proposito, che l'individuazione del metodo di valutazione da utilizzare per la determinazione del valore da porre a base d'asta della partecipazione da alienare è rimessa alla discrezionalità dell'Ente che procede alla dismissione (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Lombardia, Parere n. 494 del 15 novembre 2013, Corte dei Conti, Sez. Reg. Controllo Marche, Delibera n. 25 del 16 aprile 2014);

Tenuto conto che, nella prassi, i metodi utilizzati dagli Enti pubblici per la determinazione del valore delle proprie partecipazioni sono riconducibili essenzialmente ai seguenti parametri: il valore nominale, l'originario prezzo di acquisto, il valore delle azioni in relazione al patrimonio netto in base all'ultimo bilancio approvato, l'appetibilità della partecipazione sul mercato, il prezzo di cessione realizzato da terzi in occasione di recenti compravendite ovvero il valore risultante da un'apposita perizia di stima;

Valutato che la scelta del metodo di valutazione deve essere necessariamente contestualizzata in relazione al valore economico della quota oggetto di cessione, tenendo ben distinte le dismissioni di partecipazioni minimali da quelle di pacchetti azionari di rilevante valore finanziario;

Rammentato, in materia di adempimenti pubblicitari, che il provvedimento di Revisione straordinaria adottato dalla Camera:

- deve essere reso disponibile alla Sezione Regionale di Controllo per il Lazio della Corte dei Conti e alla struttura per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Testo Unico istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (*Dipartimento Tesoro - Direzione VIII "Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico"*), affinché quest'ultimi possano verificare il puntuale assolvimento degli obblighi di carattere normativo (art. 24, comma 3, T.U.S.P.);
- deve essere trasmesso, in quanto atto di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del sistema camerale, al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. (art. 4, comma 5, D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219);

- deve essere pubblicato sul sito *internet* istituzionale della Camera all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" (art. 22, comma 1, lett. d-bis), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.);

Rammentato, altresì, che l'esito della ricognizione deve essere trasmesso, entro il 31 ottobre 2017, alla Banca Dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso modalità telematiche, utilizzando l'apposito applicativo "Partecipazioni - Sezione Revisione Straordinaria" presente nel Portale "Patrimonio della P.A. a valori di mercato" (art. 24, comma 1, T.U.S.P., Istruzioni M.E.F. del 27 giugno 2017);

Constatato il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Con il voto unanime dei componenti presenti

### **DELIBERA**

di approvare la Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio di Roma ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, successivamente modificato ed integrato ad opera del D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, allegata sotto la lettera "D" al presente verbale per formarne parte integrante.